

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso previa sospensione

PER: Prof.ssa AIELLO Lorena [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Struttura di missione PNRR, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rapp legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione giudicatrice nazionale con riferimento alla classe di concorso A027, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione per la valutazione per la classe di concorso A027 Puglia, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (80024770721), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Giuseppe Silipo, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Puglia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del Procedimento, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tutti gli Ambiti Provinciali della Puglia, ossia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Nonché nei confronti di

Sig.ra CONTE GABRIELLA [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. MUHAMETI ALION [REDACTED]
[REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità previa sospensione

1. delle graduatorie di merito regionali rettifiche per la classe di concorso A027, approvate con il gravato decreto prot. n. 48885 del 28/08/2024, relative al concorso docenti di cui al DM n. 205/2023, a firma dell'USR Puglia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie oggetto di rettifica, nella parte in cui non permettono alla ricorrente, [REDACTED], di scegliere con preferenza la sede di servizio.
2. nonché per le anzidette ragioni ove occorra delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 07/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 44687/2024, per la classe di concorso A027 (*Matematica e Fisica alle scuole superiori*), per la regione Puglia.
3. nonché del decreto n. 59266 del 03/10/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale sono state integrate le graduatorie generali definitive di merito per la classe di concorso A027;
4. nonché del decreto n. 48939 del 28/08/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso, tra cui l'odierna ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;
5. nonché del decreto n. 49148 del 29/08/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale veniva pubblicato l'esito dell'assegnazione della provincia ai fini dell'assunzione a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- tempo indeterminato, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla provincia di Brindisi e non alla provincia di Lecce, ivi compresi i relativi allegati;
6. nonché del provvedimento di attribuzione della sede di servizio alla ricorrente senza che la stessa potesse esprimere la propria preferenza [REDACTED].
 7. nonché del decreto prot. n. 59726 del 04/10/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale è stato rideterminato il contingente dei posti disponibili per le surroghe su posto comune, ivi compresi i relativi allegati, nei limiti di interesse della ricorrente, nella parte in cui è previsto un posto nella provincia di Lecce;
 8. nonché del decreto prot. n. 61082 del 09/10/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, ai fini dell'immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;
 9. nonché del decreto n. 62182 del 14/10/2024, a firma dell'USR Puglia, con il quale sono assegnate le province ai docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, nella parte in cui viene assegnata per un candidato dell'A027 la provincia di Lecce;
 10. nonché di ogni altro ed eventuale avviso, anche dal protocollo non conosciuto, e di ogni eventuale rettifica delle graduatorie, anche dal protocollo non conosciuto e del relativo decreto di approvazione;
 11. nonché di qualunque altro atto o provvedimento tramite cui è assegnata alla ricorrente, senza il sistema delle preferenze [REDACTED], una sede diversa da quella della provincia di Lecce.
 12. nonché degli atti presupposti ivi compreso il decreto ministeriale n. 158 del 31 luglio 2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025”*, ivi compresi i relativi allegati ed in particolare l'allegato A;
 13. nonché ove occorra di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;

14. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75*”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.

15. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;

16. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575*”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

17. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
18. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
19. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
20. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
21. del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
22. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
23. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “*Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado*”
24. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante “*Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106*”;
25. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione 30 marzo 2022, numero 80, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

26. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 13 luglio 2023, n. 138, recante *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2023/24"*;

27. nonché di qualunque altro atto, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui non è stata assegnata alla ricorrente, anche a seguito delle rinunce, la provincia ambita.

Per la condanna

dell'amministrazione resistente a permettere alla ricorrente di esercitare la preferenza della sede per la provincia di Lecce.

Tanto premesso, la ricorrente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

FATTO

1. La ricorrente ha partecipato al recente bando di concorso di cui al DM n. 205/2023 per la classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) e per la regione Puglia.
2. La ricorrente assiste altresì il proprio figlio [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
3. La parte istante è risultata altresì vincitrice del predetto concorso, tuttavia, è stata assegnata ad una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede con il proprio figlio.
4. Più in particolare, la ricorrente è stata assegnata presso il Liceo "*Marzolla- Leo-Simone- Durano*" di Brindisi, mentre il luogo di residenza della docente è nel [REDACTED], ossia nella provincia di Lecce, con la conseguenza che la parte istante si è vista costretta a lavorare in una sede lontana dalla residenza della famiglia.
5. Ciò accade in quanto l'allegato A del DM n. 158/2024, in relazione alla procedura concorsuale a cui ha partecipato la ricorrente, stabilisce che il sistema delle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

preferenze, di cui alla l. n. 104/1992, non si applica alla scelta della provincia: A.5.

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia”.

6. Inoltre, a causa delle rinunce sopravvenute, è accaduto che la cattedra presenta nella provincia di Lecce è rimasta vuota, ed è stata perciò assegnata, al posto dei rinunciatari, ai docenti subentrati, i quali, pur avendo ottenuto minore punteggio rispetto alla ricorrente, potranno ricoprire la cattedra sulla provincia salentina a decorrere dal prossimo anno scolastico, con la conseguenza che tale posto, benché disponibile, rimarrà nelle more scoperto.
7. La presente procedura, si intende specificare, è stata effettuata a seguito del PNRR.
8. Con il presente ricorso, dunque, la parte istante contesta la procedura pubblica, nei limiti dell'interesse, prevista per l'immissione in ruolo in relazione all'istituto delle precedenze, ed avverso la suddetta previsione, dunque, propone il presente ricorso per i seguenti motivi.

MOTIVI

1. Sulla ingiusta esclusione delle preferenze ai sensi della l. n. 104/1992.

VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DELL'ART. 38 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 33 COST. – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO IN QUANTO LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ENUNCIATI DI DIRITTO ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO SU VICENDE ANALOGHE SENT. 4779/2020; TRA LE TANTE SENT. N. 1331/2021)- VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TIPICITÀ DELLE CLAUSOLE ESCLUDENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI CUI ALL'ART 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79, E DAL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 112 E S.I.M. - OMESSA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990.

1.1. Con il presente ricorso, dunque, la parte ricorrente contesta la *regula iuris* contenuta nel DM n. 158/2024, nonché, come si vedrà, contesta altresì il bando in via subordinata, se inteso nel senso escludente, e ne chiede, ove occorra, l'annullamento nei limiti del proprio interesse.

La presente vicenda **non attiene** dunque alla mobilità scolastica, momento in cui il rapporto di lavoro tra le parti è già perfezionato ed in vigore, ma riguarda la fase antecedente, cioè quando le cattedre libere devono essere abbinate ai docenti per la copertura del fabbisogno scolastico.

1.2. Com'è noto, l'art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992 prevede che: "*Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*".

Il comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104/1992 evoca la figura del lavoratore pubblico o privato che assiste una persona con disabilità.

Nel caso in esame, il figlio della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

1.3. In maniera del tutto illogica ed immotivata, però, il provvedimento impugnato prevede che la preferenza riconosciuta ai sensi della l. n. 104/1992 non si applichi ai docenti durante la fase della scelta della sede presso cui dovranno svolgere servizio.

La parte pubblica, pertanto, senza esercitare alcuna discrezionalità al fine di valutare la oggettiva condizione familiare della ricorrente in base ai posti disponibili, ha stabilito il sistema secondo il quale non sarebbe possibile, *a priori*, per i titolari della l. n. 104/1992, beneficiare dell'istituto giuridico della preferenza

1.4. Tale *modus operandi* è stato più volte censurato dalla Giurisprudenza amministrativa, che, in maniera consolidata, ha chiarito come la l. n. 104/1992 sia funzionale alla realizzazione dei fini solidaristici e familiari aventi rilevanza costituzionale, i quali non possono venire meno al momento dalla scelta delle sedi, con la conseguenza che anche in tale fase dovrà essere riconosciuta la preferenza di cui alla l. n. 104/1992: *“Questo Consiglio di Stato, ad esempio nel più recente parere n. 997 del 5 marzo 2013, ha invero ribadito il proprio costante e risalente orientamento –(...) secondo cui la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell’assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).*

7.7. Essa ha infatti l’obiettivo di soddisfare la necessità di ripristinare le condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità, ferma rimanendo, appunto, l’esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione desiderata (...)” (così Consiglio di Stato, sez. III, Sent. 4779/2020; in senso analogo tra le tante Sent. n. 1331/2021).

Il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato nella predetta giurisprudenza che anche laddove la normativa primaria evocata dalla procedura pubblica dovesse prevedere l'immissione in ruolo del personale pubblico, senza particolari riferimenti alla

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

l. n. 104/1992, ciò non implica l'automatica esclusione della predetta norma: *“Se è vero, come afferma il TAR, che non esiste una specifica norma che stabilisce il diritto soggettivo alla prioritaria assegnazione dei dipendenti destinatari del beneficio in questione, è altresì vero che non esiste alcuna norma che imponga di procedere in senso contrario”*.

1.5. Inoltre, nella fattispecie in argomento, il bando di concorso, quale *lex specialis*, non ha stabilito alcuna limitazione riguardo alla preferenza nella scelta della sede per i soggetti che assistono il proprio figlio [REDACTED]

Ne deriva che l'invocato provvedimento viola lo stesso bando di concorso, il quale non prevede alcun ostacolo ai fini della preferenza della sede.

1.6. Del resto, appare illogico che l'efficacia della l. n. 104/1992, la cui *ratio* poggia sulla tutela dei beni costituzionalmente rilevanti dell'assistenza e della vicinanza familiare, finisca per venire meno al momento della scelta della provincia nonostante sia proprio questa la fase in cui la docente, che assiste il proprio figlio [REDACTED], dovrebbe invece avere la facoltà di scegliere la sede più vicina.

Pertanto, la previsione censurata, oltre ad essere manifestamente illogica ed immotivata rispetto ai fini perseguiti dalla norma di cui alla l. n. 104/1992, si presta a violare il principio della gerarchia delle fonti, posto che tale limite, che deroga appunto *in peius* la situazione giuridica soggettiva della docente, non è contemplato dalla norma statale e neppure dal bando.

1.7. Al riguardo non va trascurato che le clausole escludenti (riferite in questo caso all'esclusione della procedura delle preferenze ex l. n. 104/1992), ove esistenti, dovrebbero essere, quanto meno, tipizzate nella procedura concorsuale sulla base del noto brocardo secondo cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*.

1.8. Inoltre, dal decreto ministeriale censurato, che è sopravvenuto rispetto al bando, deriva anche la violazione del principio del legittimo affidamento, che la ricorrente aveva riposto sulla *lex specialis*, visto che detta norma secondaria, a differenza

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

dell'allegato A del Dm n. 158/2024, non contempla alcuna clausola limitativa riguardo all'applicazione delle preferenze.

II

2. *L'automatica esclusione delle preferenze per i beneficiari della l. n. 104/1992 ha comportato per la ricorrente che i posti presenti nella provincia ambita, e rimasti liberi a cause delle rinunce, non potranno essere utilizzati per la sede leccese ma rimarranno comunque disponibili.*

VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITÀ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CARENZA ISTRUTTORIA – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2.1. La fattispecie in esame presenta anche ulteriori elementi di illegittimità sotto altro e diverso profilo.

Più in particolare, la ricorrente, che, come detto, ambisce a lavorare nella provincia di Lecce, è stata destinata lontano dalla propria abilitazione, mentre i posti dell'agognata provincia salentina sono rimasti liberi.

Ed infatti, come si può evincere dalla documentazione allegata, è accaduto che i docenti rinunciatari hanno permesso lo scorrimento della graduatoria, in favore del docente convenuto [REDACTED]

[REDACTED], con la conseguenza che non è possibile comprendere per quali ragioni tali posti, che rimarranno comunque liberi, non potranno invece essere assegnati alla ricorrente, come sarebbe accaduto se fosse stato previsto il beneficio delle preferenze.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

2.2. Al contrario, se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, e non avesse invece escluso *a priori* l'esercizio del meccanismo giuridico delle preferenze – come invece avrebbe dovuto fare alla luce dell'anzidetta Giurisprudenza - sarebbe stato possibile per la ricorrente scegliere l'ambito provincia, ed i posti di interesse sarebbero stati ricoperti anziché restare liberi.

2.3. L'assurda conseguenza che deriva dall'anzidetto comportamento della parte pubblica è duplice: i) anzitutto risultato violato il principio del merito ex art. 97 Cost., posto che, pur volendo prescindere dalla l. n. 104/1992, la parte ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore rispetto al soggetto terzo convocato per la scelta della provincia di Lecce, non ha potuto esprimere l'opzione prescelta, con la conseguenza che il docente interpellato per ultimo si è trovato nella migliore posizione di vedersi assegnata la sede che all'origine non compariva tra quelle disponibili in quanto affidata ai docenti poi divenuti rinunciatari; ii) in secondo luogo, la cattedra sulla provincia di Lecce, rimarrà comunque vacante in quanto il docente subentrato è stato convocato dopo il turno del 31/08/2024.

III

IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ILLOGICITÀ MANIFESTA ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VERSO IL SOGGETTO DEBOLE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI CUI ALL'ART 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, COME MODIFICATO DAL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79, E DAL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 112 E S.I.M.

3.1. In subordine, nel caso in cui la presente esclusione dalla scelta delle preferenze derivi non solo dall'allegato A del DM n. 158/2021, ma altresì dal bando di concorso e dagli altri provvedimenti ad esso connessi e presupposti come indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo impugnatorio, si intende contestare anche tali provvedimenti per le anzidette ragioni sin qui viste, alle quali si aggiunge un altro profilo.

3.2. Invero, nel caso in cui il bando al pari del DM n. 158/2024 dovesse essere inteso come atto contenente il gravato ostacolo, l'attività condotta dall'amministrazione sarebbe censurabile sia per le doglianze già sopra argomentate e qui richiamate e se sia per palese contraddittorietà ed illogicità del comportamento.

3.3. Più nello specifico, il bando prevede per il candidato l'assegnazione delle misure aggiuntive in caso di soggetto [REDACTED] ma non prevede che lo stesso candidato ([REDACTED]) sia ammesso a scegliere la sede più vicina, con la conseguenza che il trattamento accordato in sede concorsuale svanisce *ex post* nel momento in cui il candidato, che beneficia della l. n. 104/1992, sarà assegnato alla sede più lontana.

3.4. Pertanto, ove il bando dovesse essere inteso come un elemento ostativo alla scelta delle preferenze per la docente, [REDACTED]
[REDACTED], tale provvedimento è da intendersi come illegittimo.

Inoltre, il bando, in quanto norma di natura secondaria, non può di certo introdurre una clausola che neppure la norma statale ha inteso prevedere

3.5. Tale disposizione sarebbe in ogni caso illegittima, poiché contrasterebbe con i principi dettati dalla predetta Giurisprudenza amministrativa, che hanno escluso come la pubblica amministrazione possa in automatico negare la scelta delle preferenze ai beneficiari della l. n. 104/1992.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

IV

IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: ISTANZA PER QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA STATALE OVE INTESA IN SENSO ESCLUDENTE; ED ISTANZA PER LA PREGIUDIZIALE COMUNITARIA IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELLA NORMA CON IL DIRITTO EURO UNITARIO.

4.1. L'illegittimità censurata, come si è sopra visto, non risiede nella normativa primaria (anche in considerazione dell'indirizzo ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato).

4.2. Tuttavia, in subordine, nell'ipotesi in cui il vincolo ostativo dovesse essere rinvenuto nella normativa primaria, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento alla norma di cui di cui all'art 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e s.i.m., salvo altre, in relazione agli artt. 1,2,3,4,97 Cost., nella parte in cui dovesse essere considerata in senso escludente per la docente.

Invero, in tale caso, l'anzidetta norma primaria violerebbe il diritto al lavoro nonché i beni costituzionalmente rilevanti della solidarietà ed assistenza familiare.

Lo stesso interesse collettivo, del resto, avverte l'esigenza che un dipendente pubblico possa prestare vicinanza al proprio figlio [REDACTED] con la conseguenza che una norma, quale quella sopra menzionata, se intesa in senso escludente per l'istante, viola chiaramente i principi costituzionali.

Più in particolare, l'anzidetta norma rientrerebbe nelle c.d. *leggi provvedimento*, le quali, com'è noto, sono oggetto di dibattito all'interno della dottrina e giurisprudenza, in quanto finiscono per impedire, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., che il Giudice

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

amministrativo possa scrutinare la legittimità degli atti gravati anche nei casi di manifesta illogicità.

4.3. In estremo subordine, si chiede che venga rimessa la presente questione alla CGEU per violazione della normativa eurounitaria riguardo alla tutela dei soggetti disabili, in particolare in relazione alla direttiva 2019/1158CE nonché alla direttiva 2000/78CE ivi compreso il principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali, salvo altre, al fine di vagliare se sia o no comunitariamente legittimo che la normativa nazionale non preveda la scelta delle preferenze per i docenti che hanno partecipato al concorso, anche quando, come nel caso di specie, la parte istante è una lavoratrice ■■■■■■■■■■ e con posti persino disponibili nella provincia in virtù delle rinunce.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto assegnatari della provincia di Lecce, si chiede ove occorra, qualora dovessero essere rinvenibili ulteriori soggetti terzi, ivi compresi gli altri soggetti presenti nelle graduatorie, di estendere il contraddittorio secondo i pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione del presente ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

VI

ISTANZA PER L'OMMISSIONE DEI DATI SENSIBILI

La natura della controversia e le problematiche in essa sottendono evidente la necessità di omissare i dati attenenti alla presente fattispecie dedotta in giudizio.

VII

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 CPA

Com'è noto, il codice di rito riconosce al Giudice amministrativo, nell'art. 65 cpa, il potere di adottare i provvedimenti necessari per la completezza dell'istruttoria; tale norma è pacificamente applicabile in sede di ricorso. Alla luce di tali considerazioni si

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 – ROMA C/O PLACIDI
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

chiede dunque di disporre ai sensi dell'art. 65 cpa l'ordinanza istruttoria in relazione alle doglianze sopra viste.

VIII

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE

Per quanto concerne il fumus boni iuris si rinvia alle doglianze sopra viste. Per quanto invece concerne il periculum in mora, occorre considerare che la presente fattispecie involge gli interessi legittimi di natura pretensiva, da ciò deriva che sulla base del bilanciamento della posizioni contrapposte appare più ragionevole e per nulla eccessivo, ritenere che nelle more del giudizio la parte ricorrente possa essere assegnata al posto vacante risultante dopo il secondo turno di nomina e, comunque, assegnata nella provincia di Lecce nel rispetto della preferenze ex l. n. 104/1992.

Allo stesso tempo, deve essere anche valutato come l'allontanamento lavorativo della madre [REDACTED] sia una condizione che si presta ad essere favorevolmente valutata applicando perciò la misura cautelare ritenuta più idonea.

Tanto premesso la ricorrente a Codesto Ill.mo TAR

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati e la concessione della misura cautelare.

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati per le ragioni sopra argomentate.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – cu 325.00

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. [REDACTED]) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi all'originale pdf nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate

Bologna- Roma 28/10/2024

Avv. Sirio Solidoro